

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 333)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione
(FALCUCCI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1983

Norme in materia di giudizi di idoneità previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382

ONOREVOLI SENATORI. — La prima fase di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ha posto in luce talune lacune e incongruenze di tale normativa, conseguenti, del resto, alla complessità e articolazione del provvedimento. Ciò ha imposto l'esigenza di introdurre correttivi atti a potenziare l'efficacia applicativa della nuova normativa e ad accrescerne il grado di accettazione nei destinatari.

Con il presente disegno di legge, del quale si illustrano di seguito, sinteticamente, i singoli articoli, si intende porre rimedio ad alcune specifiche questioni riguardanti lo svolgimento dei giudizi idoneativi dei professori associati.

L'articolo 1 propone un nuovo testo dell'articolo 51 del decreto del Presidente del-

la Repubblica n. 382 del 1980, relativo ai giudizi di idoneità.

Esso prevede la formazione di un'unica commissione giudicatrice per ciascun gruppo disciplinare con un numero di componenti aumentato in relazione a quello dei candidati. Ciò nell'intento di assicurare uniformità di comportamento nella valutazione dei candidati ed evitare gli inconvenienti verificatisi nella prima tornata a causa della pluralità di commissioni per lo stesso raggruppamento.

Il terzo comma dello stesso articolo 1 dispone che nelle tornate dei giudizi di idoneità successive alla prima non possono far parte delle commissioni giudicatrici quei professori che siano già stati membri di commissioni in una delle tornate precedenti.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con i successivi commi vengono fissati i criteri cui devono attenersi le commissioni giudicatrici nella valutazione dei titoli scientifici e dell'attività didattica svolta, ai fini dell'accertamento dell'idoneità del candidato ad assumere le funzioni di professore associato.

L'ottavo comma dispone, rettificando l'originaria previsione legislativa, che i quattro mesi a disposizione delle commissioni decorrono dalla data della prima convocazione e non già dalla nomina, essendo quella il momento iniziale dell'effettivo lavoro delle commissioni.

Il nono comma precisa che gli atti sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, l'unico organo che ne assume la responsabilità politica, e che pertanto l'approvazione del Consiglio universitario nazionale prevista dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 va intesa come espressione di un parere vincolante.

Gli ultimi due commi disciplinano lo svolgimento dei giudizi di idoneità di coloro i quali intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, per il particolare carattere professionale di tali docenti.

L'articolo 2 fa riferimento all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, apportandovi due modifiche rispettivamente ai commi ottavo e nono volte: l'una, a ridurre da tre a due anni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di inquadramento il periodo di tempo entro cui gli associati possono essere chiamati da altre facoltà; l'altra, a specificare l'ordine di priorità con cui il Ministro della pubblica istruzione procede

all'assegnazione dei professori associati non chiamati dalle facoltà.

Infine l'articolo 3 prevede la possibilità, per i professori associati e per i ricercatori che hanno superato i relativi giudizi di idoneità, di presentare la domanda di inquadramento anche per le facoltà istituite nell'ultimo decennio o per quelle che abbiano istituito nello stesso arco di tempo nuovi corsi di laurea, nonché per l'università di Ancona.

Per assicurare parità di trattamento il secondo comma dello stesso articolo 3 consente, ai professori associati e ai ricercatori già inquadrati a seguito della prima tornata, di rinnovare la domanda di inquadramento alle predette università, presso le quali avviene l'inquadramento previsto dall'articolo 53, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, con caducazione del precedente inquadramento, di cui sono fatti salvi, comunque, gli effetti giuridici ed economici.

L'articolo 4 intende consentire a cittadini italiani che svolgano attività di ricerca presso università o qualificati centri di ricerca stranieri di rientrare in Italia, e di arricchire così le università italiane con le esperienze acquisite all'estero, riservando loro nei concorsi a professore ordinario, a professore associato e a ricercatore un numero di posti aggiuntivi non superiore al 5 per cento di quelli messi a concorso.

Infine, l'articolo 5 vuole estendere l'applicazione dell'articolo 111 del decreto del Presidente n. 382 del 1980 ai professori associati che prima della nomina in ruolo abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento anche nei corsi di cui all'ultimo comma dell'articolo 103 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Fatti salvi le procedure concorsuali relative alla prima tornata e quanto previsto per i giudizi di idoneità per la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente e si applica anche alle procedure in corso relative alla seconda tornata:

« Art. 51. - (*Giudizio di idoneità*). — I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da cinque professori ordinari o straordinari e formate con le modalità stabilite nel precedente articolo 45, intendendosi riferito il limite di un terzo dei nominativi da designare, di cui al settimo comma dello stesso articolo 45, al numero dei componenti effettivi.

Ove il numero dei concorrenti alla prova di idoneità per un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unità, il numero dei professori ordinari o straordinari componenti le commissioni giudicatrici è elevato a sette; è elevato a nove qualora il numero dei candidati superi le 160 unità.

Nelle tornate dei giudizi di idoneità successive alla prima, non possono far parte delle commissioni i professori ordinari o straordinari che siano stati membri di commissioni in una delle tornate precedenti.

Il giudizio è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato.

Esso è basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e dall'attività didattica da lui svolta. Le commissioni sono tenute a motivare l'eventuale giudizio di non valutabilità dei titoli esclusi per mancanza di affinità.

Nella valutazione dell'attività didattica dovranno essere tenuti in considerazione i giudizi analitici formulati dalle facoltà sul-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'attività stessa e sulle funzioni svolte dal candidato.

Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti il complesso delle attività scientifiche e didattiche svolte. Anche l'eventuale giudizio di idoneità deve essere motivato.

La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione.

L'approvazione degli atti, che può essere anche parziale, avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale.

Coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai giudizi di idoneità nella prima tornata e non hanno superato il giudizio possono presentare domanda di ammissione alla seconda tornata dei giudizi di idoneità.

Le domande di partecipazione ai giudizi di idoneità devono contenere l'esplicito impegno ad osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di tempo definito e di incompatibilità previste nel presente decreto.

Per i giudizi di idoneità di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione è integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio è basato prevalentemente sulla capacità professionale nel campo specifico, dimostrata nell'espletamento dell'attività didattica presso la Scuola ed è integrato da una prova didattica.

Coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione ai giudizi di idoneità per la prima e la seconda tornata possono, ai fini dell'applicazione del precedente comma, integrarla con la dichiarazione che intendono essere associati presso la Scuola. Le stesse disposizioni sull'integrazione con

esperti delle commissioni valgono per i corsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario ».

Art. 2.

L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è modificato ed integrato come segue:

all'ottavo comma, le parole: « entro tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni »;

al nono comma, le parole: « nel termine di tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine di due anni », e dopo le parole: « con preferenza per le facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione » sono aggiunte le seguenti: « procedendo in primo luogo all'assegnazione di coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata, quindi di coloro che sono stati giudicati idonei nella seconda tornata, infine degli idonei nella terza tornata ».

Art. 3.

All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e a ricercatore possono presentare domanda di inquadramento anche alle università per le facoltà istituite nell'ultimo decennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per le facoltà che nello stesso periodo hanno istituito nuovi corsi di laurea per le discipline previste dai piani di studio di tali corsi, nonché all'università di Ancona. Le facoltà possono formulare la corrispondente richiesta, limitatamente alle discipline previste per esse nello statuto, ai sensi del precedente articolo 53, sesto comma.

I professori associati ed i ricercatori già inquadrati a seguito della prima tornata dei giudizi di idoneità sono riammessi in ter-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mini e possono chiedere, entro i due anni accademici successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inquadramento presso le università di cui al precedente comma, fatti salvi gli effetti giuridici ed economici dell'originario inquadramento ».

Art. 4.

Nell'ambito dei contingenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai concorsi a professore ordinario, a professore associato e a ricercatore il Ministro della pubblica istruzione può assegnare, su richiesta o previo nulla osta delle facoltà interessate, un numero di posti aggiuntivi non superiore al 5 per cento di quelli messi a concorso per ciascun tipo di facoltà, e comunque non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facoltà, da riservare a cittadini italiani che svolgano attività di ricerca presso università o qualificati centri di ricerca stranieri.

La qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca stranieri e la corrispondenza della posizione sono accertate con le stesse modalità di cui al dodicesimo comma dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

I posti riservati, di cui al precedente primo comma, sono conferiti con le normali procedure concorsuali, nell'ambito delle quali le commissioni procederanno ad una distinta valutazione dei candidati.

In corrispondenza dei vincitori dei posti riservati il Ministro della pubblica istruzione assegna i posti medesimi all'organico delle facoltà interessate.

Art. 5.

La seconda parte dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dall'espressione: « coloro che » è sostituita dalla seguente: « coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento anche nei corsi di cui all'ultimo comma dell'articolo 103 ».